



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA  
*Sistema portuale di Messina e Milazzo*

**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**  
per l'affidamento biennale, ai sensi dell'art. 63 comma 2) lettera a) con le modalità di cui all'art. 36 comma 2) lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e smi, dei servizi assicurativi Istituzionali relativi alla Polizza RCT.O (CIG 7354836AA9)

L'Autorità Portuale di Messina rende noto che intende avviare una procedura di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e smi per l'affidamento biennale dei servizi assicurativi Istituzionali relativi alla Polizza RCT.O.

 Protocollo 00000789 del 24-01-2018

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale individuare i soggetti cui inviare richiesta di offerta.

Acquisite le manifestazioni di interesse, valutati i requisiti, si procederà alla formazione dell'elenco dei soggetti, che nel rispetto delle norme vigenti sopra richiamate, potranno essere invitati, in numero di 5 determinati a sorteggio, a presentare la propria offerta economica

## **I - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile.

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

## II- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Al fine di perseguire i compiti Istituzionali della Autorità Portuale è opportuno dotarsi di copertura assicurativa all'interno della circoscrizione territoriale relativa alla Responsabilità Civile Rischi Diversi – RCTO;

Si precisa che per la prestazione richiesta è dettagliatamente descritta nell'allegato disciplinare descrittivo (All. 1).

## III- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

Per l'affidamento verrà utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e smi. L'importo stimato biennale è di € 100.000,00 (comprensivo di ogni imposta e onere) e i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

## IV.-MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire, con qualunque mezzo, la domanda in carta semplice redatta in forma libera e in lingua italiana, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., al seguente indirizzo: AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA –Corso Vittorio Emanuele II, n. 27 – 98122 Messina, **entro e non oltre le ore 13.00 del 08/02/2018.**

L'istanza di partecipazione, dovrà essere presentata in busta chiusa, riportando nella stessa la dicitura: **"NON APRIRE - AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE per l'affidamento biennale, dei servizi assicurativi Istituzionali relativi alla Polizza RCT.O**

### L'istanza dovrà contenere:

La manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o da un suo procuratore e dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Dlgs. 50/2016, dovrà essere redatta, a pena di esclusione, secondo l'apposito modello allegato al presente avviso (All. 2).

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del dichiarante.

I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della eventuale ricezione della documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata.

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti dell'Amministrazione.

Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.

## V- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.mi., i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un operatore economico per l'eventuale successivo affidamento della fornitura;
- b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo nella fornitura da affidare;
- d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
- e) Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: [previti@porto.messina.it](mailto:previti@porto.messina.it).

## VI – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per informazioni o chiarimenti di natura amministrativa inerenti il presente avviso telefonare al numero 090-6013210 o inviare una e-mail al seguente indirizzo: [previti@porto.messina.it](mailto:previti@porto.messina.it).

## VII – PUBBLICITA'

Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito internet dell'Autorità Portuale di Messina –[www.porto.messina.it](http://www.porto.messina.it), viene inviato inoltre per la pubblicazione nei rispettivi siti, sia al Comune di Messina, al Comune di Milazzo, al Comune di Pace del Mela, al Comune di San Filippo del Mela, alla Camera di Commercio di Messina e alla Città Metropolitana di Messina.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Antonino De Simone



Allegati al presente avviso:

*Allegato 1:* Disciplinare descrittivo;

*Allegato 2:* Modello per la manifestazione di interesse.

*lu.1*

## **AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA**

### **COPERTURA**

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E  
DIPENDENTI**

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	il documento che prova e regola l'assicurazione.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio ed altrui.
<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione, pertanto: <ul style="list-style-type: none"><li>- il Contraente</li><li>- il legale rappresentante</li><li>- gli Amministratori, ed i dipendenti tutti, nonché tutti i soggetti che partecipano a qualunque titolo alle attività svolte dall'Assicurato.</li></ul>
<b>Società</b>	l'impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Risarcimento</b>	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Scoperto</b>	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Franchigia</b>	importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Cose</b>	sia i beni materiali che gli animali.
<b>Dipendenti</b>	prestatori d'opera compresi lavoratori interinali e parasubordinati.
<b>Lavoratori parasubordinati</b>	i soggetti INAIL come definiti dal D. Lgs. 38/2000 e s.m.i.
<b>Lavoratori interinali</b>	i prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L. 196/1997 e s.m.i.
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Massimale</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
<b>Retribuzioni</b>	per retribuzione annua lorda si intende la somma di: <ul style="list-style-type: none"><li>• quanto al netto delle ritenute previdenziali a carico dell'Ente i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati all'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;</li><li>• gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai:<ul style="list-style-type: none"><li>a) prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte</li></ul></li></ul>

## **Autorità Portuale di Messina**

- regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale);  
b) collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (parasubordinati).

<b>Somma assicurata</b>	La somma che rappresenta il limite entro il quale la Società è obbligata a tenere indenne l'Assicurato
<b>Danno corporale</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi comprese i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
<b>Danni materiali</b>	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
<b>Annualità assicurativa</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
<b>Broker</b>	la Marsh S.p.A.

## **SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art.1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto**

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 2 – Durata dell'assicurazione**

L'assicurazione ha durata di anni due (2) con effetto dalle ore 24.00 del 30.04.2018, senza tacito rinnovo alla scadenza finale, con le seguenti rate:

- dalle ore 24.00 del 30/04/18 alle ore 24.00 del 30/04/19;
- dalle ore 24.00 del 30/04/19 alle ore 24.00 del 30/04/20.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione.

Resta ferma la facoltà di ognuna delle parti di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

### **Art. 3 – Pagamento del premio (opzione base)**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/04/2018 sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

## **Autorità Portuale di Messina**

### **Art. 3 – Pagamento del premio (opzione migliorativa vale 10 punti)**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30.04.2018, sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 90 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

### **Art. 4 - Regolazione del premio**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè gli elementi variabili riportati nella scheda di cui alla pag. 26.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

### **Art. 5 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

### **Art. 6 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 7 – Altre Assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

## **Autorità Portuale di Messina**

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

### **Art. 8 – Revisione del prezzo (*Efficace solo se accettata l'opzione migliorativa di cui all'art. 9 – Recesso della Società*)**

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti", la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio".

### **Art. 9 – Recesso in caso di sinistro (opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

La Società è tenuta a documentare, contestualmente alla notifica del recesso "*l'avvenuto pagamento dell'indennizzo o il rifiuto del medesimo*" restando inteso, in caso contrario, che il recesso è inefficace.

### **Art. 9 – Recesso della Società (opzione migliorativa vale 30 punti)**

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

#### **Art. 9.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

#### **Art. 9.2 – Recesso per aggravamento del rischio**

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 8 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere

## **Autorità Portuale di Messina**

dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

### **Art. 9.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso**

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 9.1 e 9.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 19 - "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 9.1 e 9.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. "proroga tecnica").

### **Art. 10 - Estensione territoriale**

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

### **Art. 11 - Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

### **Art. 12 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

### **Art. 13 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

### **Art. 14 - Interpretazione del contratto (opzione base)**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **Art. 14 - Interpretazione del contratto - clausola di buona fede estesa (opzione migliorativa vale 20 punti)**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti

## **Autorità Portuale di Messina**

nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i giorni di mora previsti. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

### **Art. 15 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s'intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

### **Art. 16 - Clausola Broker**

Per l'attuazione della presente procedura l'Autorità Portuale di Messina si è avvalsa e si avvale della consulenza e dell'assistenza del Broker Marsh S.p.A., al quale è stato conferito incarico di brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La remunerazione del broker è a carico delle Compagnie aggiudicatrici, con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti, secondo gli accordi od i convenuti in essere tra la stessa compagnia e il Broker intermediario in mancanza in misura pari al 70% dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. La remunerazione del Broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice, e verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del pagamento dei medesimi.

Ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intende come fatta dall'Ente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intende come fatta all'Ente. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Ente al Broker si intende come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

### **Art. 17 – Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

### **Art. 18 – Disciplina dell'appalto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione della presente polizza, ancorchè non allegati.

### **Art. 19 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio (opzione base)**

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

## **Autorità Portuale di Messina**

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### **Art. 19 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio (opzione migliorativa vale 10 Punti)**

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **Art. 20 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.s.m.i., ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

### **Coassicurazione e delega (clausola opzionale in caso di coassicurazione)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento

## **Autorità Portuale di Messina**

dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

**La Società** all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della **Società coassicuratrice delegataria** la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresе concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

**SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

**Art. 1 - Attività - Oggetto dell'assicurazione**

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento di tutte le attività previste dalla Legge istitutiva delle Autorità Portuali – Legge 28/01/1994 – N° 84 – o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro, salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere anche svolte partecipando in associazione temporanea di imprese o consorzi, o avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dal contraente/assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata anche se non riportate dal presente capitolato.

Si precisa che l'assicurazione comprende tutte le attività, come sopra esposte, inerenti le aree portuali rientranti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Messina.

**Art. 2 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione:

- a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o partecipante;
- alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere;
- alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili;
- alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere;
- alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di tutti i fabbricati nei quali esso svolge le attività e di tutte le strade di proprietà e/o in gestione.

**Art. 3 - Novero dei terzi**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O./I. (Art. 4 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio. Resta fermo il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

**Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, siano essi soggetti all'iscrizione all'INAIL che non:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;
- 2) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio ai prestatori di lavoro infortunati di cui al precedente punto 1), o agli aventi causa;
- 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le Parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale del Contraente/Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dal Contraente/Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O./I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222, così come per le azioni di surroga ex art. 1916 C.C. esercitate dall'INAIL.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O./I.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti del Contraente/Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate durante il tempo dell'assicurazione o entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO" rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte del Contraente/Assicurato;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all'amianto, alla silicosi ed alla HIV.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

## **Autorità Portuale di Messina**

### **Art. 5 - Massimali**

#### **SEZIONE RCT**

##### **MASSIMALE**

**Euro 5.000.000,00**

**per sinistro/ per persona/per cose**

#### **SEZIONE RCO**

##### **MASSIMALE**

**Euro 1.500.000,00**

**per sinistro**

**Euro 1.500.000,00**

**persona infortunata**

In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. l'esposizione massima della Compagnia non potrà essere superiore ad Euro 5.000.000,00.

### **Art. 6 - Responsabilità civile personale**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Presidente/Commissario, Direttore Generale, Amministratori, Quadri, Dirigenti, Dipendenti e/o collaboratori del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- b) agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O./I.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti, Quadri e Preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi della L. 81/2008 (ex 626/94) e s. m. i.

La garanzia è estesa inoltre alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 494/96 e s.m.i. all'interno ed esterno, compresa, se del caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.

### **Art. 7 - Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a. da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- b. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'Art. A13 Committenza auto;
- c. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. A.26 delle Condizioni Aggiuntive;
- d. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- e. a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;

### **SEZIONE III - PRECISAZIONE DELLE GARANZIE**

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dal Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:

#### **A.1 ESPOSIZIONI, FIERE, ECC.**

Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati e simili eventi, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto o nell'interesse di eventuali terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti.

#### **A.2 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI**

Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, tendoni, spazi per affissioni ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

#### **A.3 MENSA AZIENDALE – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI, BEVANDE E SIMILI**

Proprietà e/o gestione di mense, spacci, bar aziendali, di distributori automatici di cibi, bevande e simili. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.

Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

#### **A.4 DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito degli stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono gli strumenti di lavoro. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.5 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI**

Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e cose in genere, comprese le operazioni di carico e scarico.

#### **A.6 SQUADRE ANTINCENDIO**

Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato (ai sensi della L. 626/94 e s. m. i.).

#### **A.7 MAGAZZINI, UFFICI, ECC.**

Proprietà ed esercizio di magazzini, uffici, depositi, alloggi, officine, parcheggi, garage, distributori, impianti di carburante/gas metano e colonnine di distribuzione – compresa la proprietà di impianti, tubazioni e attrezzature – ancorché utilizzati occasionalmente da persone non dipendenti dell'Assicurato, purché inerente all'attività descritta in polizza.

#### **A.8 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI**

Visite, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all'aperto.

La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti.

## **Autorità Portuale di Messina**

L'assicurazione è operante anche per i CRAL Aziendali e per le relative attività da chiunque gestite.

Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non al Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.9 D. LGS. 81/08 (EX D. LGS. 626/94)**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché, ove imposto dal D.Lgs. suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché per la Responsabilità Civile personale derivante ai Responsabili della sicurezza e salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, nominati dall'Assicurato/Contraente ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato/Contraente stesso. Agli effetti di tale garanzia sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato e ciò entro il massimale prestato per la garanzia R.C.O.

### **A.10 D. LGS. 494/96**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.11 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE**

L'assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

E' compresa altresì la responsabilità per danni derivanti alle navi durante le operazioni di carico e scarico.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.12 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI**

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli e motoveicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti, Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.13 COMMITTENZA AUTO**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato, commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

## **Autorità Portuale di Messina**

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.14 PROPRIETA', USO, CUSTODIA, POSSESSO DI FABBRICATI**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà, uso, custodia, possesso a qualunque titolo, manutenzione di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni, dipendenze, pertinenze (quali ad esempio recinzioni, cancelli anche automatici, parchi, giardini, boschi, piante, alberi, antenne, parabole, ecc.), da lui utilizzate o meno, purchè sussista un interesse assicurativo, per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc. L'assicurazione comprende inoltre:

- i lavori di pulizia, ordinaria manutenzione, piccoli lavori di costruzione e/o ristrutturazione, eseguiti sia in economia che con personale volontario non dipendente. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, costruzioni e/o ristrutturazioni, sopraelevazione, demolizione, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
- i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
- i danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, ecc. e quant'altro di inerente l'attività assicurata.

La garanzia relativa alla committenza di cui al punto b) viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.15 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI**

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.16 SPARGIMENTO DI ACQUA**

Per quanto concerne i danni provocati da fuoriuscita, traboccamento e rigurgiti delle fognature, sono compresi in garanzia solo quelli conseguenti a rottura accidentale delle condutture.

### **A.17 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ECC.**

Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di R.C. di detto concessionario.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.18 APPALTO – SUBAPPALTO – ATI**

Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

La garanzia è estesa anche al caso in cui l'Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d'Impresa. Limitatamente a quest'ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall'ATI, la presente polizza opera a II° rischio e/o per "differenza in condizioni" e/o per "differenza di limiti" rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall'ATI stessa.

## **Autorità Portuale di Messina**

L'Assicurato e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro.

### **A.19 DANNI DA FURTO**

A parziale deroga dell'art. 7 lettera a) – "Esclusioni" delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.T., l'assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.20 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'**

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.21 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa ex art. 1916 c.c., nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, e degli Amministratori, salvo il caso di dolo e colpa grave.

### **A.22 RIMOZIONE VEICOLI**

Premesso che il Contraente/Assicurato può svolgere il servizio di rimozione veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia di intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.23 R.C. DA INCENDIO**

L'Assicurazione è operante per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà e/o in possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.24 DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E VIBRAZIONE DEL TERRENO**

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento, franamento, assestamento e/o vibrazioni del terreno nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

Per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive è previsto un sottolimito ridotto, come stabilito nella predetta sezione.

### **A.25 COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE (ai sensi degli artt. 1783-1784-1785/bis)**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, nonché alle merci in deposito ed alla merce manipolata, anche derivanti da incendio e furto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

## **Autorità Portuale di Messina**

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.26 INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

A parziale deroga dell'art. 7 lettera c) - "Esclusioni" delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.T., si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.27 PROVE ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE**

Premesso che il Contraente/Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, sia presso proprie sedi che presso terzi, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

### **A.28 DANNI A COSE DI TERZI**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute dal Contraente/Assicurato e dai suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.29 DANNI A COSE DI DIPENDENTI / AMMINISTRATORI**

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori nell'ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

### **A.30 LAVORO INTERINALE**

La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti del Contraente/Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa "fornitrice" per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

### **A.31 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O A PROGETTO**

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, si precisa che le garanzie di polizza comprendono la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O./I., sempreché la stessa sia operante.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

### **A.32 ULTERIORI PRECISAZIONI**

- dall'esistenza di servizi di sorveglianza anche armata;

## **Autorità Portuale di Messina**

- dalla proprietà o uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili;
- dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni e aree di pertinenza;
- dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché organizzazione di corsi sportivi;
- dalla gestione, esercizio ed organizzazione tirocini formativi e corsi di istruzione professionale, colonie e soggiorni estivi-invernali ed elioterapiche, centri di educazione del tempo libero, camping, centri per handicappati, centri di accoglienza e di ogni altra struttura ed iniziativa nel settore sociale e/o assistenziale, compresa la refezione e la somministrazione di cibi e bevande in genere;
- dall'installazione, manutenzione, posa in opera, riparazione, prove, collaudi, dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere;
- dalla proprietà di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, velocipedi, ecc. nonché da fatto dei propri dipendenti che usino, a scopo di servizio o per ordine o conto dell'Assicurato stesso, detti veicoli;
- dalla gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- dall'esistenza di servizi medici ed infermieristici aziendali, siti all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- da danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature, macchinari ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio, comodato e/o in leasing ed utilizzati dall'Assicurato o da terzi per conto di quest'ultimo;
- dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere; dal mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell'incolumità di terzi, nonché dalla presenza di macchine, impianti, attrezzi o depositi di materiale in occasione di opere e lavori in luoghi aperti al pubblico;
- da danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute;
- ai terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti aziendali, qualora non operanti le disposizioni di cui alla L. 990 del 24.12.69 e s.m.i.;
- da operazioni di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, attrezzature e veicoli;
- da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- dall'attività svolta da stagisti, borsisti, tirocinanti, e comunque tutti coloro che per ragione di studio, di formazione, di qualificazione od altro partecipano all'attività per conto del Contraente/Assicurato; la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- per i danni ai visitatori ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 C.C.). L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute;
- dalla proprietà e/o conduzione di parcheggi pubblici e/o aree di sosta, con esclusione dei danni da furto;
- dalla proprietà e conduzione di strade e aree pubbliche in genere, con relativa segnaletica orizzontale e verticale, luminosa e non, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi.

Si precisa infine che l'erogazione di tutti i servizi può essere effettuata sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, concessione a terzi,
- persone impegnate in lavori socialmente utili (SAL) anche presso strutture terze ubicate nell'ambito del territorio regionale e delle quali l'Ente terrà apposito registro con l'indicazione dei singoli nominativi;

## **Autorità Portuale di Messina**

- studenti, ricercatori, praticanti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile;
- stagisti, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e/o di perfezionamento professionale;
- consulenti a qualsiasi livello della struttura, anche in forza di contratti a partita Iva; a fine annualità dovranno essere comunicati i compensi erogati, al fine di procedere correttamente alla regolazione del premio.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Pertanto si conviene che per tutte le persone non dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati da tali persone a terzi, compresi i dipendenti e gli Amministratori;
- b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.

Si specifica che sono considerati terzi anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

### **A.33 ESONERO DENUNCIA POSIZIONI I.N.A.I.L.**

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accece presso l'INAIL.

### **A.34 COLPA GRAVE**

Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e i danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

### **A.35. PARCHEGGI-AUTORIMESSE**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da furto e/o incendio ed atti vandalici. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

### **A-36. DANNI SUBITI DA NATANTI, IMBARCAZIONI E NAVI**

S'intendono compresi in garanzia i danni subiti da natanti imbarcazioni e navi, con un limite di indennizzo per sinistro/anno di euro 1.000.000,00.

### **A.37 SCAVI - REINTERRI**

Per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. La garanzia è prestata nel limite del massimale previsto per danni a cose, con la massima esposizione di euro 50.000,00 per ogni annualità assicurativa, e con una franchigia assoluta pari ad € 250,00.

**SEZIONE IV - NORME CHE REGOLANO I SINISTRI**

**Art. 1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.

**Art. 2 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia RCO**

Ai fini della garanzia RCO il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

**Art. 3 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

**Art. 4 – Franchigia frontale**

L'Assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00 per ogni sinistro, ferme le eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza per particolari garanzie.

**Art.5 – Gestione danni in franchigia**

A precisazione di quanto previsto dall'Art. 3, la Società è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nell'importo delle franchigie-scoperti a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella presente polizza. Nessun sinistro potrà essere pagato dalla Società senza il preventivo benestare del Contraente e pertanto la Società si impegna a notificare anticipatamente al Contraente le pratiche di sinistro poste a liquidazione ed i relativi importi quantificati. Il suddetto benestare o l'eventuale diniego al pagamento dovranno essere inviati dal Contraente alla Società entro i 60 giorni successivi alla data di notifica della pratica; in mancanza di riscontro da parte del Contraente entro detti 60 giorni il benestare al pagamento si intenderà dalla Società come rilasciato e pervenuto. Ottenuta l'autorizzazione e successivamente al pagamento del sinistro, la Società provvederà ad incassare dal Contraente, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati a

## Autorità Portuale di Messina

mezzo formale richiesta documentata. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla data della richiesta della Società.

### Art. 6 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Ferme le eccezioni di seguito indicate per ogni sinistro verrà applicata una **franchigia fissa frontale di Euro 1.000,00=.**

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./I., il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di € 2.500.000,00.

<b>GARANZIE</b>	<b>LIMITI DI RISARCIMENTO</b>	<b>FRANCHIGIE / SCOPERTI</b>
Malattie professionali	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Nessuno
Ambito lavori	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
Organizzazione e partecipazione a convegni, ecc.	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
D. Lgs. 494/96	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
Carico e scarico		€ 250,00 per veicolo danneggiato
Veicoli di dipendenti e di terzi		€ 150,00 per veicolo danneggiato
Committenza auto		€ 500,00 per sinistro
Lavori edili - Committenza	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.000,00
Condutture ed impianti sotterranei	€ 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
Cose di terzi sollevate, ecc.	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
Danni da furto	€ 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro
R.C. da incendio	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
Danni da cedimento/franamento	€ 200.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.000,00 per sinistro e massimo € 5.000,00. Per danni a cose franchigia € 200,00.
Cose consegnate e non	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00
Cose di terzi	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Cose di proprietà di dipendenti/amministrat.	€ 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Rimozione veicoli	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Parcheggi e autorimesse	€ 20.000,00	€ 250,00 per sinistro
Interruzione attività	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00

## Autorità Portuale di Messina

Danni subiti da natanti, imbarcazioni e navi	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Frontale
--	---	----------

### DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 2 - Durata dell'assicurazione;

Art. 3 - Pagamento del premio;

Art. 7 - Altre assicurazioni

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 12 - Foro competente;

La Società

-----

Il Contraente

-----

**Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**SCHEMA MASSIMALI/Franchigia per sinistro/ Parametri**

**SEZIONE R.C.T.**

**MASSIMALE**

€ 5.000.000,00	per sinistro con il limite di
€ 5.000.000,00	per danni a persone
€ 5.000.000,00	per danni a cose e/o animali

**SEZIONE R.C.O./I.**

**MASSIMALE**

€ 1.500.000,00	per sinistro con il limite di
€ 1.500.000,00	per dipendente infortunato

**FRANCHIGIA PER SINISTRO € 1.000,00 (mille)**

**Parametri di Riferimento**

- 1) Introiti **€ 12.000.000**
  
- 2) Retribuzioni Lorde **€ 1.924.071**  
Personale Dipendente
  
- 3) Manutenzione ed **€ 1.560.000**  
Adeguamento dei Porti



Att. 2

**AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA**  
*Sistema portuale di Messina e Milazzo*  
Area Affari Legali, Gare e Contratti  
Servizio Appalti e Gare

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE  
DEI SERVIZI ASSICURATIVI ISTITUZIONALI RELATIVI ALLA POLIZZA RCT.O  
(CIG 7354836AA9)**

(Affidamento, ai sensi dell'art. 63 comma 2) lettera a) con le modalità di cui all'art. 36  
comma 2) lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e smi)

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_  
NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ RESIDENTE IN \_\_\_\_\_  
NELLA SUA QUALITA' DI \_\_\_\_\_  
DELLA SOCIETA' \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
PARTITA IVA \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_  
FAX \_\_\_\_\_

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO NEL CASO  
DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

**PRESENTA**

Manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi in argomento

**A tal fine  
DICHIARA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A  
VERITA':

**Paragrafo 1 - DATI GENERALI DELL' IMPRESA/SOCIETA'**

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA \_\_\_\_\_  
SEDE LEGALE \_\_\_\_\_

SEDE OPERATIVA \_\_\_\_\_

REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE Sig. \_\_\_\_\_

NUMERO TELEFONO \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ MAIL \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_

N° ISCRIZIONE IMPRESE \_\_\_\_\_ PRESSO LA C.C.I.A.A. DI \_\_\_\_\_

CAPITALE SOCIALE VERSATO AL 31/12/ | | | \_\_\_\_\_

-  CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (COMPONENTI E LORO DATI ANAGRAFICI)

\_\_\_\_\_

-  LEGALI RAPPRESENTANTI (DATI ANAGRAFICI, RESIDENZA, CARICA SOCIALE E RELATIVA SCADENZA, EVENTUALI FIRME CONGIUNTE)

\_\_\_\_\_

-  SOCI

\_\_\_\_\_

-  PROCURATORI (ESTREMI PROCURA GENERALE/SPECIALE)

\_\_\_\_\_

-  TECNICI

\_\_\_\_\_

EVENTUALI PERSONE CON LE STESSE CARICHE SOPRA INDICATE, CESSATE DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI INVIO DELLA LETTERA DI INDAGINE DI MERCATO.

\_\_\_\_\_

**Paragrafo 2 - DICHIARAZIONI sostitutive sul possesso dei requisiti in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

Dichiara:

Di avere cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

INPS Matricola \_\_\_\_\_ Sede di \_\_\_\_\_

INAIL Matricola \_\_\_\_\_ Sede di \_\_\_\_\_

CASSA EDILE Numero di Posizione \_\_\_\_\_ Sede di \_\_\_\_\_

**DIMENSIONE AZIENDALE** \_\_\_\_\_

**INCIDENZA PERCENTUALE MANO D'OPERA SULL'APPALTO** \_\_\_\_\_

**C.C.N.L. APPLICATO (nell'appalto in oggetto)** \_\_\_\_\_

Di assumere l'impegno di sottoscrivere la dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "carlo alberto dalla chiesa" (adesione con delibera presidenziale n. 19 del 10/03/2008);

**Motivi di esclusione - art. 80 d.lgs 50/2016 con modifiche di cui al D. Lgs. 56/2017**

a) di non aver commesso:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 - bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648 ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

in caso contrario indicare il nominativo dei soggetti interessati e tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziari

---

*N.B.: La dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti espressamente indicati dall'art.80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 con modifiche di cui al D. Lgs. 56/2017.*

*Si evidenzia che devono essere dichiarate tutte le sentenze di condanna subite dalle persone che hanno poteri decisionali in seno all'impresa, anche quelle eventualmente estinte o per le quali sia stata disposta la non menzione o relative a reati depenalizzati/abrogati o estinti, ai sensi dell'art.445, c.2, CPP.*

b) che nei suoi confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e non sono stati accertati tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

c) di non aver commesso le violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, indicate dall'art.80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 con modifiche di cui al D. Lgs. 56/2017;

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di non aver violato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. 50/2016 con modifiche di cui al D. Lgs. 56/2017.

e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f) di non aver commesso alcuno dei gravi illeciti professionali indicati nell'art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 con modifiche di cui al D. Lgs. 56/2017;

g) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

l) di non aver violato le norme sul diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) ove sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

Inoltre:

- DI ACCONSENIRE, CON LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO, AI SENSI DEL D.Lgs 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI, AL LORO TRATTAMENTO ESCLUSIVAMENTE PER LE ESIGENZE LEGATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA DI MERCATO IN OGGETTO;

- DI NON TROVARSI NELLA CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO PREVISTE DALL'ART. 1 BIS, COMMA 14, DELLA L. 383/2001 E S.M.I., IN QUANTO NON SI AVVALE DI PIANI INDIVIDUALI DI EMERSIONE DI CUI ALLA CITATA LEGGE, OVVERO IN QUANTO SI E' AVVALSA DEI SUDDETTI PIANI MA IL PERIODO DI EMERSIONE SI E' CONCLUSO;

- CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON SONO STATE APPLICATE LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA SORVEGLIANZA DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 SS.MM.II., E CHE, NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, NON SONO STATI ESTESI GLI EFFETTI DI TALI MISURE IRROGATE NEI CONFRONTI DI UN PROPRIO CONVIVENTE;

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
(Timbro della Società)

*NB: in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.*